COMUNE DI VILLA LAGARINA
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con delibera del C.C. n. 20 dd. 31.03.2010
Modificato con delibera del C.C. n. 8 dd. 20.02.2013

INDICE

INDICE		–	.....	pag.	2-6
CAPO	I	–	DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag.	7
ART.	1	–	Disposizioni generali.....	pag.	7
ART.	2	–	Funzioni di polizia mortuaria.....	pag.	7
ART.	3	–	Responsabilità per danni.....	pag.	7
CAPO	II	–	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI E AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA.....	pag.	8-9
ART.	4	–	Denuncia della causa di morte, accertamento dei decessi e autorizzazione alla sepoltura.....	pag.	8
ART.	5	–	Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali.....	pag.	8
ART.	6	–	Avviso di reato.....	pag.	8
ART.	7	–	Autorizzazione al seppellimento.....	pag.	9
ART.	8	–	Nati morti e prodotti abortivi.....	pag.	9
ART.	9	–	Comunicazione dei risultati delle autopsie.....	pag.	9
ART.	10	–	Autorizzazione all'imbalsamazione.....	pag.	9
CAPO	III	–	PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	pag.	10
ART.	11	–	Deposito di osservazione.....	pag.	10
ART.	12	–	Protrazione del periodo ordinario di osservazione.....	pag.	10
ART.	13	–	Riduzione del periodo ordinario di osservazione.....	pag.	10
CAPO	IV	–	DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO.....	pag.	11
ART.	14	–	Deposizione del corpo nel feretro.....	pag.	11
ART.	15	–	Caratteristiche del feretro.....	pag.	11
ART.	16	–	Caratteristiche eccezionali del feretro.....	pag.	11
CAPO	V	–	TRASPORTO DEI CADAVERI.....	pag.	12-16
ART.	17	–	Modalità di esercizio.....	pag.	12

ART.	18	–	Autorizzazione al trasporto.....	pag.	12
ART.	19	–	Trasporto di salme di deceduti per malattie infettive-diffusive.....	pag.	12
ART.	20	–	Trasporto di salme portatrici di radioattività.....	pag.	13
ART.	21	–	Orari e percorsi.....	pag.	13
ART.	22	–	Caratteristiche del carro funebre ed autorimesse.....	pag.	13
ART.	23	–	Divieto di lavaggio e disinfezione dei carri in luoghi pubblici.....	pag.	13
ART.	24	–	Trasporto entro l'ambito del Comune o fuori dal Comune.....	pag.	13
ART.	25	–	Trasporto di cadavere per la cremazione delle ceneri..	pag.	14
ART.	26	–	Trasporto nel Comune di salme provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Berlino.....	pag.	14
ART.	27	–	Trasporto nel Comune di salme provenienti da paesi non aderenti alla convenzione di Berlino.....	pag.	14
ART.	28	–	Trasporto dal Comune di salme in paesi non aderenti alla convenzione di Berlino.....	pag.	14
ART.	29	–	Trasporto di salme a scopi scientifici.....	pag.	14
ART.	30	–	Trasporto di ossa umane e di altri resti umani.....	pag.	15
ART.	31	–	Trasporto di cadavere per la cremazione e trasporto delle ceneri.....	pag.	15
ART.	32	–	Caratteristiche della cassa in caso di trasporto.....	pag.	15
CAPO	VI	–	ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO.....	pag.	17-18
ART.	33	–	Soggetti aventi diritto ad essere ricevuti nell'area cimiteriale.....	pag.	17
ART.	34	–	Articolazione del servizio cimiteriale.....	pag.	17
ART.	35	–	Manutenzione e custodia del cimitero.....	pag.	18
ART.	36	–	Programma di organizzazione cimiteriale.....	pag.	18

CAPO	VII	–	NORME DI SERVIZIO.....	pag.	19-20
ART.	37	–	Servizi cimiteriali.....	pag.	19
ART.	38	–	Personale di servizio.....	pag.	19
ART.	39	–	Autorizzazione al seppellimento.....	pag.	19
ART.	40	–	Sepolture comuni.....	pag.	19
ART.	41	–	Ordine nelle sepolture.....	pag.	20
CAPO	VIII	–	POLIZIA DEL CIMITERO.....	pag.	21-22
ART.	42	–	Accesso ai cimiteri.....	pag.	21
ART.	43	–	Decori e ornamenti.....	pag.	21
ART.	44	–	Divieto di sottrazioni, danno o sfregio del cimitero.....	pag.	21
ART.	45	–	Partecipazione alle esumazioni.....	pag.	21
ART.	46	–	Contegno indecoroso.....	pag.	22
CAPO	IX	–	INUMAZIONI.....	pag.	23-25
ART.	47	–	Campi di inumazione.....	pag.	23
ART.	48	–	Cippo indicativo.....	pag.	23
ART.	49	–	Caratteristiche della fossa per inumazione.....	pag.	23
ART.	50	–	Caratteristiche delle casse per l'inumazione.....	pag.	24
ART.	51	–	Norme riguardanti le sepolture a inumazione.....	pag.	24
ART.	52	–	Fiori, piante, aiuole e monumenti.....	pag.	24
ART.	53	–	Oggetti mobili ed ornamenti.....	pag.	25
CAPO	X	–	TUMULAZIONI ED INUMAZIONI IN CONCESSIONE.....	pag.	26-27
ART.	54	–	Tipi di concessioni.....	pag.	26
ART.	55	–	Modalità e condizioni delle concessioni.....	pag.	26
ART.	56	–	Canoni di concessione.....	pag.	26
ART.	57	–	Loculi ossario.....	pag.	26

ART.	58	–	Loculi per urne cinerarie.....	pag.	27
ART.	59	–	Autorizzazioni.....	pag.	27
CAPO	XI	–	CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE	pag.	28-31
ART.	60	–	Norme sulla cremazione e pagamento del servizio.....	pag.	28
ART.	61	–	Autorizzazione alla cremazione.....	pag.	28
ART.	62	–	Caratteristiche urne cinerarie.....	pag.	28
ART.	63	–	Consegna e trasporto di urne cinerarie.....	pag.	29
ART.	64	–	Conservazione e dispersione delle ceneri.....	pag.	29
ART.	65	–	Tumulazione delle ceneri nel cimitero e relativa concessione.....	pag.	29
ART.	66	–	Cremazione resti mortali ed ossei.....	pag.	29
ART.	67	–	Modalità.....	pag.	29
CAPO	XII	–	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	pag.	32-34
ART.	68	–	Esumazioni.....	pag.	32
ART.	69	–	Esumazioni ordinarie.....	pag.	32
ART.	70	–	Esumazioni straordinarie.....	pag.	32
ART.	71	–	Apertura dei feretri.....	pag.	32
ART.	72	–	Estumulazioni.....	pag.	33
ART.	73	–	Modalità di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni.....	pag.	33
ART.	74	–	Esumazioni ed estumulazioni autorizzate per conto di interessati privati.....	pag.	33
ART.	75	–	Vilipendio di resti mortali.....	pag.	34
ART.	76	–	Rifiuti cimiteriali.....	pag.	34
CAPO	XIII	–	CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	pag.	35
ART.	77	–	Violazioni e sanzioni.....	pag.	35
ART.	78	–	Disposizioni finali.....	pag.	35

CAPO	XIV	–	NORME GENERALI DI VIGILANZA.....	pag.	36
ART.	79	–	Sepolture private fuori del Cimitero.....	pag.	36
ART.	80	–	Autorità di vigilanza.....	pag.	36
CAPO	XV	–	CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI.....	pag.	37
ART.	81	–	Custode del Cimitero e sue attribuzioni.....	pag.	37
CAPO	XVI	–	TARIFFE.....	pag.	38
ART.	82	–	Tariffe.....	pag.	38
CAPO	XVII	–	NORME TRANSITORIE.....	pag.	39
ART.	83	–	Tombe di famiglia.....	pag.	39
ART.	84	–	Funzioni di igiene e sanità.....	pag.	39

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Disposizioni generali

1.Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265, del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 nonché in ottemperanza alle disposizioni in materia di cremazione stabilite dalla L.P. 20/06/2008 n. 7, contiene norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, in ambito comunale, la gestione dei servizi cimiteriali.

Art. 2
Funzioni di polizia mortuaria

1.Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.
2.Il Sindaco può delegare a funzionari comunali l'emissione di provvedimenti previsti a carico del Comune dalle vigenti normative.
3.Ove il servizio sia gestito in economia, le funzioni di polizia mortuaria sono attuate dagli uffici comunali e le operazioni cimiteriali sono riservate al personale autorizzato.
4.E' facoltà dell'Amministrazione affidare le funzioni di cui al presente articolo in concessione secondo le norme e procedure stabilite dalla vigente normativa in materia di servizi comunali.

Art. 3
Responsabilità per danni

1.Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo a persone e cose e non assume la responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2.Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

CAPO II
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI E AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

Art. 4
Denuncia della causa di morte, accertamento dei decessi e autorizzazione alla sepoltura

1.La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di stato civile del Comune, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2.Il medico che ha assistito il defunto o, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte mediante compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata, a cura del Comune dove è avvenuto il decesso, all'organo del servizio sanitario provinciale competente per territorio, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3.Il medico necroscopo, non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.
4.Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'autorità sanitaria competente per territorio. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato.
5.Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario Competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.
6.Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni prescritte dalla legge.

Art. 5
Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

1.Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali od anche soltanto di ossa umane, lo scopritore deve informare immediatamente il Sindaco, il quale informa l'autorità sanitaria locale, l'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza.
2.L'autorità sanitaria, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, per il rilascio del nulla osta di seppellimento.

Art. 6
Avviso di reato

1.Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7
Autorizzazione al seppellimento

1.L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata dal Sindaco o per esso dell'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 141 del R.D. 09/07/1939 n. 1238 e s.m.
2.La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadaveri ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 8
Nati morti e prodotti abortivi

1.Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2.Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciato dal Coordinatore Sanitario competente.
3.A richiesta dei genitori nei cimiteri possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9
Comunicazione dei risultati delle autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2.I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.

Art. 10
Autorizzazione all'imbalsamazione

1.Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che trascorso il prescritto periodo di osservazione, la rilascia previa presentazione di:
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

distinti certificati medici del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

CAPO III
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 11
Deposito di osservazione

1.Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02/12/1975 n. 644 e s.m.

Art. 12
Protrazione del periodo ordinario di osservazione

Nei casi di morte improvvisa e nei casi in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 9.

Art. 13
Riduzione del periodo ordinario di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva –diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente Medico-Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

CAPO IV
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 14
Deposizione del corpo nel feretro

1.Trascorso il periodo di osservazione di cui al CAPO III, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2.Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 15
Caratteristiche del feretro

1.I feretri da deporsi nelle sepolture ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le parti con spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2.Per le tumulazioni, anche se temporanee, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,66 millimetri, se di zinco, a 1,5, se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte ritenuta idonea a norma di legge.
3.Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa in metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.
4.Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di materiale assorbente, biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile eventuale gocciolamento di liquidi.

Art. 16
Caratteristiche eccezionali del feretro

1.Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dal precedente articolo prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.
2.Ai sensi del D.M. 07/02/2002 è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato "MATER-BI-ZIO 1U" per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo:
a)nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettiva o diffusiva, o per salme destinate alla cremazione, quando vi è trasporto superiore ai 100 chilometri dal luogo del decesso;
b)nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattie infettive o diffusive designate alla cremazione, alle seguenti condizioni: il manufatto, dello spessore di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla, nella parete superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi, per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili. La presente autorizzazione è valida per la durata di anni 5.

CAPO V
TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17
Modalità di esercizio

1.Il trasporto delle salme al cimitero può essere effettuato a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal competente organo comunale, tenuto conto delle norme di cui agli articoli 16 e 19 del D.P.R. n. 285/1990.
2.Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato D.P.R. 285/1990.

Art. 18
Autorizzazione al trasporto

1.L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
2.Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
3.Il trasporto di cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4.I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la pubblica via verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero o, nel caso di sua assenza, alla camera mortuaria e si dovrà disporre in modo che un incaricato possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
5.Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U..
6.Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 19
Trasporto di salme di deceduti per malattie infettive-diffusive

1.Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere riposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/1990, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.
2.E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3.Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 16 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore sanitario.
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero

previsti nei successivi articoli 26 e seguenti, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui al citato elenco.

Art. 20

Trasporto di salme portatrici di radioattività

1.Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 21

Orari e percorsi

1.E' attribuito al Sindaco di stabilire, con apposita ordinanza, gli orari dei trasporti funebri.
2.I trasporti funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa o da questa al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. I cortei funebri non possono sostare lungo le strade né possono essere interrotti da persone o veicoli.
3.E' demandato al Sindaco di stabilire, per ragioni di viabilità, particolari percorsi.
4.Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 22

Caratteristiche del carro funebre ed autorimesse

1.I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2.Gli stessi devono avere le caratteristiche di idoneità previste dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3.L'ubicazione, nonché la regolamentazione delle autorimesse per carri funebri sul territorio sono disposte secondo l'osservanza dell'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 23

Divieto di lavaggio e disinfezione dei carri in luoghi pubblici

1.E' fatto assoluto divieto del lavaggio e della disinfezione dei carri funebri lungo le pubbliche vie e piazze e, in generale, in tutti i luoghi pubblici od accessibili al pubblico.

Art. 24

Trasporto entro l'ambito del Comune o fuori dal Comune

1.Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti.
2.Il trasporto e conseguente seppellimento nel Cimitero di S. Lucia, ancorché sito nel territorio comunale di Nogaredo, comune capofila, non necessita di alcuna autorizzazione.
3.Qualora il trasporto avvenga fuori dell'ambito comunale, il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
4.Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali

onoranze tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 25

Trasporto di cadavere per la cremazione e delle ceneri

1.Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2.All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Art. 26

Trasporto nel Comune di salme provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Berlino

1.I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937 n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione e devono essere accompagnati dal passaporto mortuario, per cui si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990.
2.Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Commissariato del Governo e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3.Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 n. 1055.

Art. 27

Trasporto nel Comune di salme provenienti da paesi non aderenti alla convenzione di Berlino

1.Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
2.Ai sensi del comma 7 bis della L.P. 11/09/1998 n. 10, come modificata dalla L.P. 22/12/2004 n. 13, la competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 è esercitata dal Comune nella persona del Sindaco.

Art.28

Trasporto dal Comune di salme in paesi non aderenti alla convenzione di Berlino

1.Per il trasporto dal Comune di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Art. 29

Trasporto di salme a scopi scientifici

1.Alle norme di cui ai precedenti commi sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285/1990.
2.Il direttore dell'Istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma

dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri o al concessionario del servizio stesso, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 30
Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali

1.Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2.Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldata, recante il nome e cognome del defunto.
3.Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 31
Trasporto di cadavere per la cremazione e trasporto delle ceneri

1.Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2.All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Art. 32
Caratteristiche della cassa in caso di trasporto

1.Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, comunque fuori del territorio del comune la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2.La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3.Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4.Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm, se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5.Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6.Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7.Il coperchio della cassa deve essere formato da uno o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8.Nel caso in cui il coperchio della cassa sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9.Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o

più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10.Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con un mastice idoneo.

11.La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12.Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13.Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 19 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al Cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

CAPO VI
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 33
Soggetti aventi diritto ad esser ricevuti nell'area cimiteriale

1.Nel cimitero possono essere ricevuti:
a)i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Villa Lagarina, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b)i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio del Comune di Villa Lagarina ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c)i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Villa Lagarina e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;
d)i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
e)i resti mortali delle persone sopra elencate.
2.Per le persone non residenti nel Comune di Villa Lagarina il diritto di sepoltura, da esercitarsi dietro pagamento di apposito diritto fisso di cui all'allegato A, può essere esercitato purché la persona che viene inumata o tumulata sia stata residente nel Comune di Villa Lagarina per almeno 10 anni.

Art. 34
Articolazione del servizio cimiteriale

1.Il servizio cimiteriale è esplicato nel Cimitero del capoluogo sito in loc. S. Lucia ed in quelli delle frazioni di Pedersano e Castellano.
2.Il Cimitero del solo capoluogo si compone:
a) di camera mortuaria, camera di osservazione e sala per autopsie.
b) di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni (disciplinato dal capo X);
c) campi di inumazione (disciplinati dal capo IX);
d) di tombe di famiglia, loculi individuali e loculi ossario (disciplinati dal capo X);
e) di servizi igienici;
f) di locale deposito;
g) di locale ufficio ad uso del custode;
h) di edificio colombario per raccolta delle urne cinerarie.
3.Il Cimitero della frazione di Castellano si compone:
a) di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni (disciplinato dal capo X);
b) di campi di inumazione (disciplinati dal capo IX);
c) di tombe di famiglia, (disciplinati dal capo X);
4.Il Cimitero della frazione di Pedersano si compone:
a) di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni (disciplinato dal capo X);
b) di campi di inumazione (disciplinati dal capo IX);
c) loculi ossario (disciplinati dal capo X);

Art. 35
Manutenzione e custodia del Cimitero

1.Il servizio di custodia, manutenzione, ordine e vigilanza del Cimitero di S. Lucia spetta al Sindaco del Comune capofila Nogaredo; per i cimiteri di Pedersano e Castellano spetta al Sindaco di Villa Lagarina.
2. Il responsabile del servizio (o suo incaricato):
a)ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente regolamento (autorizzazione al seppellimento);
b)ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 285/1990;
c)iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco del Comune capofila di Nogaredo per il cimitero di S. Lucia e dal Sindaco del Comune di Villa Lagarina per i cimiteri frazionali di Pedersano e Castellano, in doppio esemplare, le inumazioni, tumulazioni e cremazioni che vengono eseguite e qualsiasi variazione, precisando tutte le informazioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. di cui sopra;
d)assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
e)è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere.

Art. 36
Programma di organizzazione cimiteriale

1.Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento adotta un programma di organizzazione cimiteriale per ciascun cimitero esistente all'interno del territorio amministrativo;
2.Nell'elaborazione del programma cimiteriale si dovrà tener conto:
a)dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
b)della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione,di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c)della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
d)delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
e)dei fabbisogni di future aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
3.La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. La planimetria relativa al cimitero di S. Lucia è tenuta dal Comune capofila Nogaredo.
4.Il Comune è tenuto a revisionare il programma di organizzazione cimiteriale nei termini previsti dall'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

CAPO VII
NORME DI SERVIZIO

Art. 37
Servizi cimiteriali

1.L'incarico allo svolgimento dei servizi cimiteriali può essere affidato al personale dipendente del Comune di Villa Lagarina o di Nogaredo (per il cimitero di S. Lucia) o in alternativa appaltato a norma di legge a ditte esterne.
2.Gli incaricati allo svolgimento del servizio dovranno pertanto scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione o tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3.Coadiuveranno il responsabile nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Art. 38
Personale di servizio

1.Il personale di servizio del cimitero dipenderà amministrativamente dagli uffici comunali competenti per materia.
2.Gli inservienti e i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, porteranno i distintivi che saranno loro forniti dal Comune.

Art. 39
Autorizzazione al seppellimento

1.Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficiale di Stato Civile.
2.Tale atto sarà ritirato dall'incaricato comunale alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia stata ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3.Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4.Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 40
Sepolture comuni

1.Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2.Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3.Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 15 anni dalla precedente inumazione.
4.Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse

metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
5.E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
6.Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
7.Scaduti 30 giorni dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 41
Ordine nelle sepolture

1.E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali. Lo stesso dicasi anche per i loculi-ossario.
2.Quando con tale ordine si sia occupato lo spazio destinato alle sepolture si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che sia trascorso il periodo minimo stabilito.
3.Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

CAPO VIII
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 42
Accesso ai cimiteri

1.Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2.Nei cimiteri esistenti, compatibilmente con il carattere monumentale degli stessi e con la morfologia dei luoghi, dovranno essere apportate, in sede di restauro, ristrutturazione o ampliamento, tutte le varianti necessarie a favorire l'accessibilità alle persone disabili.
3.Qualsiasi veicolo potrà introdursi nei cimiteri soltanto per i servizi ai medesimi. E' vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio o catena. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati da persone adulte.
4.E' vietato passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.
5.Le biciclette, le automobili ed i veicoli in genere potranno introdursi nel Cimitero soltanto per il tempo necessario allo svolgimento dei servizi cimiteriali da parte degli incaricati.

Art. 43
Decori e ornamenti

1.E' obbligo delle famiglie dei defunti tenere con speciale cura le tombe, le lapidi e le croci.
2.Decori e ornamenti possono essere collocati esclusivamente:
a)all'interno dell'area delimitata dalla lapide nel caso di sepoltura per inumazione;
b)all'interno dell'area delimitata dal frontalino che identifica le generalità del defunto nei casi di sepoltura in loculo individuale, in urna cineraria e in ossario.
3.Il Comune ha diritto di far rimuovere i decori e gli ornamenti, anche provvisori e temporanei, ogni qual volta li giudichi indecorosi e in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
4.I viali centrali, come i laterali, i sentieri e gli interstizi tra le tombe dovranno essere tenuti nel miglior ordine. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario ad opera e cura del necroforo fossore.

Art. 44
Divieto di sottrazioni, danno o sfregio del cimitero

1.E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio all'interno dei cimiteri, ai muri interni, alle cappelle, alle lapidi, etc., così com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.
2.All'interno dei cimiteri è vietata qualunque asportazione di materiali o oggetti ornamentali.

Art. 45
Partecipazione alle esumazioni

1.Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato presenziare alle esumazioni a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione.

Art. 46
Contegno indecoroso

1.Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dal custode, dal Personale di Polizia Urbana o da altro personale del cimitero, diffidato ad uscire immediatamente anche, ove occorra, accompagnato, restando salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO IX
INUMAZIONI

Art. 47
Campi di inumazione

1.Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2.I campi comuni per le sepolture ordinarie ivi compresi le sepolture di cadaveri di età sotto i dieci anni, per i nati morti, i prodotti abortivi e morti per epidemie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.
3.Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4.A cura del Comune verrà delimitata l'area di inumazione con le dimensioni di cm 60 x 120.
5.Lo spazio nei campi di inumazione viene accordato a pagamento ai soggetti di cui all'art. 33 per una durata non inferiore a quella del periodo di completa mineralizzazione e le tariffe per i servizi cimiteriali relativi alle inumazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 48
Cippo indicativo

1.Ogni fossa sarà contrassegnata con una croce o cippo indicativo portante il numero indicativo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale croce o cippo saranno posti a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2.Sulla croce o sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della sua data di nascita e di morte.
3.Qualora sulla tomba fosse collocata una lapide o un piccolo monumento nei modi stabiliti dall'art. 52, il concessionario è obbligato ad incidere sulla stessa il numero progressivo risultante dal cippo precedentemente collocato. Il cippo in questo caso viene asportato ed usato per successive sepolture.

Art. 49
Caratteristiche della fossa per inumazione

1.Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2.Fatte salve le disposizioni provinciali contenute nel regolamento di attuazione dell'art. 75 comma 7 ter della L.P. 10/1998, le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda a m. 2 la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
3.Le fosse per i cadaveri di persone di età inferiore ai dieci anni, nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 2.
4.I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono avere una larghezza minima pari a 0,5 m.

Art. 50
Caratteristiche delle casse per l'inumazione

1.Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2.Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3.Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
4.Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto con queste tavole mediante viti disposte di 40 cm in 40 cm.
5.E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
6.Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7.Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 51
Norme riguardanti le sepolture a inumazione

1.Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2.Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di altro meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 49.
3.Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa, né spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ed altri oggetti.

Art. 52
Fiori, piante, aiuole e monumenti

1.Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, arbusti e piante ornamentali, purché con le radici e con i rami non eccedano i limiti assegnati a ciascun tumulo né rechino danno o ingombro alla sepolture attigue. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa dove sono coltivate.
Sulle tombe private sono ammessi arbusti e piante di altezza non superiore a 60 cm. Le piante e arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto indicato negli articoli precedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
2.Il "giardino" dovrà avere sempre forma rettangolare delle dimensioni di m. 0,60 di larghezza e m. 1,20 di lunghezza. Tali giardini potranno essere circondati da cancellate di metallo o da

cordonate di pietra, marmo, granito, ecc., il cui tipo dovrà essere approvato dal Sindaco a fronte del pagamento del relativo diritto stabilito dal presente Regolamento.
3.Il Sindaco può altresì concedere l'autorizzazione per la posa, sulle fosse dei campi per l'inumazione comune, di speciali segni funebri o piccoli monumenti di pietra, marmo, granito, ferro, ecc. delle dimensioni di m. 0,60 di larghezza, m. 1,20 di lunghezza e la cui altezza, compresa la base, non superi la misura di m. 1,20.
4.Il rilascio della concessione da parte del Sindaco è subordinato alla presentazione di regolare domanda indicante il nome e cognome del defunto e la data della morte, nonché corredata dal disegno del "manufatto" e dell'epigrafe.
5.La concessione sarà rilasciata previo pagamento del relativo diritto stabilito dal presente Regolamento e si intende cessata con l'ordinario rinnovamento delle fosse per nuove inumazioni.
6.Nell'area ricavata a seguito dell'ampliamento del Cimitero di S. Lucia sarà autorizzata dal Sindaco del Comune capofila Nogaredo soltanto la posa di croci o lapidi di pietra o marmo di tonalità bianca con altezza non superiore a ml. 1,00 e larghezza a ml. 0,60. La lunghezza di ml. 1,20 e l'altezza massima di ml. 0,20 dovranno invece caratterizzare la superficie del giardino.

Art. 53
Oggetti mobili ed ornamenti

1.Sulle fosse è consentito il collocamento di oggetti mobili quali vasi, ritratti, ghirlande, mazzi di fiori, ceri e simili purché siano decorosi e rispondenti al carattere del cippo, altrimenti verranno rimossi senza avvertimento.
2.Sulle fosse è altresì permesso il collocamento di croci o lapidi in legno, metallo, cemento, pietra o marmo di altezza non superiore a ml. 1,20 previo pagamento della relativa tassa e non prima che sia trascorso un anno dalla inumazione della salma.
3.L'apposizione di manufatti dovrà avvenire senza asporto di terra; l'eventuale esubero della stessa dovrà essere utilizzato in loco, secondo le disposizioni dell'incaricato.
4.Le opere collocate a seguito delle concessioni di cui sopra per l'ornamento della tomba (pietre, cornici, portafiori, ecc.) rimangono di proprietà dei privati concessionari, che potranno asportarle dal Cimitero in occasione dell'esumazione.
5.Qualora tale facoltà non risulti esercitata entro il termine stabilito dal Sindaco con apposito avviso, tale materiale passerà in proprietà del Comune.
6.Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, anno, mese e giorno di nascita e morte. Il Sindaco può autorizzare altre iscrizioni integrative purché abbiano forma contenuta e decorosa.
7.Il Sindaco, su specifica richiesta e fatte le opportune verifiche, può autorizzare la collocazione, in forma di fotografia e/o con scritta limitata al nome e cognome, del ricordo di un defunto sepolto in altro cimitero e avente rapporti di parentela o altri stabili legami affettivi con il defunto ivi inumato o tumulato. Nell'iscrizione si dovrà comunque precisare che trattasi di semplice ricordo.

CAPO X
TUMULAZIONI ED INUMAZIONI IN CONCESSIONE

Art. 54
Tipi di concessioni

1.Il Comune può concedere l'uso a privati di:
a) loculi ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
b) loculi per urne cinerarie.
2.Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta scritta all'ufficio comunale competente, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata richiesta. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo l'ordine cronologico della domanda per tombe di famiglia, loculi individuali e loculi per urne cinerarie. Nel caso di richiesta di loculi ossario si terrà conto dell'ordine di rotazione delle esumazioni. I loculi vengono concessi a titolo strettamente personale; non potrà esser fatta concessione a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
3.La concessione di cui al comma 1, deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
4. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona, o ad uno stretto familiare, alla quale è stata rilasciata la concessione, purché sempre rientrante tra gli individui aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale.

Art. 55
Modalità e condizioni delle concessioni

1.Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
a)10 anni per i loculi ossario;
b)20 anni per i loculi per urne cinerarie.
2.La durata decorre dalla data di tumulazione.
3.Le concessioni di cui al comma 1 possono essere rinnovate per una sola volta, a richiesta degli interessati, e per un periodo di 10 anni.
4.La mancanza della domanda di rinnovo della concessione costituirà presunzione di abbandono, quindi la tomba cadrà nella libera disponibilità del Comune.

Art. 56
Canoni di concessione

1.Tutte le concessioni di cui all'art. 54 sono soggetto al pagamento di un diritto annuo che sarà calcolato per l'intero periodo di concessione e pagato anticipatamente al Comune.
2.I canoni di concessione riguardanti le sepolture private di cui al presente Capo e le relative tariffe per i servizi cimiteriali sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 57
Loculi ossario

1.La durata della concessione dei loculi ossario è fissata in anni 10.
2.Le nicchie ed i loculi possono contenere una sola cassetta di resti umani.
3.Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.
4.La durata del diritto di concessione è fissata in anni 10 (art. 55) dalla data della tumulazione dei resti per i quali il loculo è stato concesso. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in

possesso del loculo ordinando la posa dei resti mortali nell'ossario comune. E' riservata però agli eredi la facoltà del rinnovo con la modalità ed il pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5.L'epigrafe, contenente nome/cognome, data di nascita e morte preventivamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione comunale, dovrà essere scritta in lingua italiana o latina, con esclusione di qualsiasi parola contraria o lesiva della moralità pubblica o privata ed indicare un solo nominativo e nessun altro. Nell'epigrafe non sono ammessi indicazioni o nominativi indicanti altre persone.
6.E' consentito l'inserimento di foto di dimensioni cm. 7 x cm. 9 con scritta "romano spazzolato" altezza cm. 1.5 nonché la posizione a scelta di un vaso o porta lumino di altezza massima cm. 13 con la prescrizione che i fiori del vaso non dovranno superare il perimetro del loculo stesso.

Art. 58
Loculi per urne cinerarie

1.La concessione dei loculi cinerari viene rilasciata al momento del decesso ovvero a seguito di cremazione di resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni. Il diritto alla tumulazione non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
2.Al concessionario non è data facoltà di tumulare nel loculo cinerario già avuto in concessione le ceneri ed i resti ossei di altri defunti rispetto a quello per il quale ha richiesto la concessione medesima.
3.Il concessionario non può chiedere un loculo cinerario per tumularvi contemporaneamente le ceneri di più defunti.
4.Se le ceneri tumulate nel loculo cinerario vengono trasferite altrove prima della scadenza della concessione, il loculo cinerario ritorna in libera disponibilità del Comune e il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.
5.Nel caso di morte o di oggettiva impossibilità del concessionario nel corso della concessione, il diritto d'uso della concessione medesima spetta al coniuge, ai figli, ai genitori e ai fratelli del concessionario.

Art. 59
Autorizzazioni

1.Nessuna opera, anche di minima entità, può essere effettuata nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.
2.Non sono ammesse lapidi-ricordo sui muri perimetrali dei cimiteri.

CAPO XI
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 60
Norme sulla cremazione e pagamento del servizio

1.La cremazione di ciascun cadavere dovrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 30/03/2001 n. 130 e dalla Legge Provinciale 20/06/2008 n. 7, nonché del D.P.R. 285/1990.
2.Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis della L. 28/02/2001 n. 26 la cremazione è un servizio a pagamento al pari della inumazione in campo comune e del relativo trasporto funebre. Fermo restando l'obbligo di ricevere nel cimitero le salme o le ceneri delle salme dei soggetti di cui all'art. 33 del presente regolamento, in caso di cremazione il Comune è tenuto a rimborsare all'Ente gestore del servizio solamente il costo per la cremazione delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa e tali condizioni dovranno eventualmente sussistere anche per le inumazioni in campo comune. E' fatta salva per il Comune la facoltà di prevedere un contributo ad hoc a favore di chi sceglie la cremazione, anche attraverso la riduzione al minimo del costo del loculo ossario ove verrà collocata l'urna cineraria.

Art. 61
Autorizzazione alla cremazione

1.L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficio competente del Comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure, in caso di morte improvvisa o sospetta, del nulla osta da parte dell'Autorità giudiziaria.
2.L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e ss. del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o residenza.
3.La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4/1/1968, n. 15.
4.Per coloro i quali, al momento della morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

Art. 62
Caratteristiche urne cinerarie

1.Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
2.Le urne cinerarie devono essere realizzate in materiale refrattario ed infrangibile e tali da essere soggette a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa e devono consentire l'identificazione, all'esterno, dei dati anagrafici del defunto ivi contenuto (nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto).

Art. 63
Consegna e trasporto di urne cinerarie

1.Le ceneri sono consegnate ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono consegnate ai soggetti indicati nell'art. 3, comma 1, lettera b) numeri 3 e 4 della legge 130 del 2001, secondo le modalità previste nell'art. 81 del D.P.R. n. 285 del 1990.
2.Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Art. 64
Conservazione e dispersione ceneri

1.La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.
2.Le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
a)disperse con le modalità indicate nell'art. 5 della L.P. 7/2008 e ss.mm.;
b)conservate in un'urna sigillata, che può essere alternativamente:
-tumulata in cimitero;
-oggetto di affidamento con le modalità indicate nell'art. 6 della L.P. 7/2008 e secondo le disposizioni operative di cui all'art. 62 del presente regolamento.

Art. 65
Tumulazione delle ceneri nel cimitero e relativa concessione

1.Le urne sigillate di cui all'articolo precedente potranno essere poste negli appositi colombari individuati nella planimetria allegata al Registro delle sepolture del Cimitero di S. Lucia ed in quella del Cimitero di Pedersano.
2.La disponibilità del colombario a pagamento viene fissata in anni 20 (venti). Trascorso tale periodo è possibile richiedere il rinnovo della concessione a pagamento per un ulteriore periodo di anni 10.
3.Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenere, su domanda, il rinnovo, ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitato da uno degli aventi diritto. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.

Art. 66
Cremazione resti mortali ed ossei

1.Previo assenso dei soggetti individuati nell'art. 3 della L. n. 130 del 2001, il Sindaco può autorizzare, in alternativa alla deposizione in loculi ossario, la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno 15 anni e di salme tumulate da almeno 30 anni.
2.In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma precedente, la procedura può essere avviata dopo 30 giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del Comune.
3.Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune.

Art. 67
Modalità

1.Per l'affidamento ai familiari delle ceneri delle persone defunte vengono fissate le seguenti disposizioni operative:

-le ceneri del defunto possono essere affidate per la conservazione in abitazioni private in custodia ai familiari o al convivente, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento dalle ceneri deve essere espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
-la volontà di cui al punto precedente, ove espressa dal coniuge o dai parenti, deve risultare da atto scritto nel rispetto delle modalità di compilazione e sottoscrizione di cui all'art. 38 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
-in caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è tumulata nel cimitero per un periodo di 30 giorni da calcolarsi dalla data di cremazione. Alla scadenza di tale periodo l'amministrazione comunale provvederà d'ufficio all'assegnazione del loculo cinerario addebitando agli eredi tutti gli oneri e le spese relative alla concessione. La tipologia e la durata della concessione nonché la relativa tariffa, verranno stabilite con riferimento ai precedenti artt. 61-66.
-Per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza dal parente del defunto alla quale sia allegata l'espressa dichiarazione di volontà del defunto stesso, manifestata con le modalità precisate nell'art. 61. Nell'istanza devono essere indicati:
a)i dati anagrafici e la residenza del richiedente e il rapporto di parentela con il defunto oltre ai dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
b)la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
c)il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
d)la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
e)la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso il familiare non intendesse più custodirla;
f)l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo della conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza o dalla dimora;
g)la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
2.L'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate al successivo comma 4, da indicare nell'atto medesimo; all'atto autorizzativi di affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta viene allegato il verbale di consegna dell'urna cineraria medesima redatto nel rispetto di quanto stabilito al presente punto.
3.Con riferimento alla possibilità decretata valgono le seguenti disposizioni:
a)l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
b)sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
c)l'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna.
4.Cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero con una delle modalità previste dalla normativa vigente.
5.Nel caso il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa sarà riconsegnata al Comune, previa formale richiesta, con l'assogettamento alle modalità e tariffe previste.
6.Per i consegnatari dell'urna cineraria non residenti nel Comune di Villa Lagarina o Nogaredo è informato il Comune sul cui territorio verranno consegnate le ceneri.

7.Il rilascio delle autorizzazioni all'affidamento familiare dell'urna cineraria è affidato al Sindaco o suo delegato.
8.Con l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione di affido.
9.In appositi registri, tenuti anche mediante idonee procedure informatiche, sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti stessi finalizzati a costituire sistematica raccolta della destinazione delle urne così consegnate ai familiari.
10.La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazione o estumulazione, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto o secondo le modalità di cui al comma 1.
11.Il servizio di affidamento delle urne cinerarie non è sottoposto ad alcuna tariffa.

CAPO XII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 68
Esumazioni

1.Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2.Le tariffe per i servizi cimiteriali relativi alle operazioni di esumazione sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3.Le monete, le pietre preziose e in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata o altrimenti alienate a favore del comune.

Art. 69
Esumazioni ordinarie

1.Le esumazioni ordinarie vengono effettuate quando sono trascorsi almeno 10 anni dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Le fosse liberate dai resti del feretro si possono utilizzare per nuove inumazioni.
2.Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo (10 anni), vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che risultano occupate.
3.Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquisite nel recinto del cimitero.
4.In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 28 del presente regolamento.

Art. 70
Esumazioni straordinarie

1.Le esumazioni straordinarie vengono effettuate allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco e fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 18 e seguenti del presente Regolamento, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.
2.Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario e dell'incaricato del Comune.
3.In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'addetto sotto osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 71
Apertura dei feretri

1.Prima che sia trascorso il periodo stabilito per le sepolture ad inumazione (10 anni) e a tumulazione (20 anni), è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 72
Estumulazioni

1.Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dall'incaricato comunale.
2.I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
3.Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione si può provvedere alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
4.Per le estumulazioni si osservano le norme di cui agli artt. 86 e 89 del D.P.R. 285/1990 e le disposizioni contenute nel presente regolamento.
5.Le tariffe per i servizi cimiteriali relativi alle operazioni di estumulazione sono stabilite con deliberazione del Giunta Comunale.

Art. 73
Modalità di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni

1.Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2.Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3.Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4.Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta, dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello del trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 74
Esumazioni ed estumulazioni autorizzate per conto di interessati privati

1.Per le esumazioni ed estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come da tariffa stabilita dal compente organo comunale.

Art. 75
Vilipendio di resti mortali

1.Il responsabile del servizio di custodia del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P.

Art. 76
Rifiuti cimiteriali

1.Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale soggiacciono alla disciplina vigente in materia di rifiuti e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

CAPO XIII
CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77
Violazioni e sanzioni

1.Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12/07/1961 n. 603 e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 78
Disposizioni finali

1.Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, nel T.U. delle leggi sanitarie dd. 27/07/1934 n. 1265 e nella L. 130/2001.

CAPO XIV
NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 79
Sepolture private fuori del Cimitero

1.Le sepolture private fuori del Cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 340 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265, sono soggette a vigilanza dell'Autorità comunale come i Cimiteri comuni.

Art. 80
Autorità di vigilanza

1.La vigilanza sui Cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo del Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
2.Suo compito è di vigilare che nei Cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali che regolano la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.
3.Il Cimitero ha un custode responsabile della sua buona tenuta.

CAPO XV
CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 81
Custode del Cimitero e sue attribuzioni

1.La custodia e la tenuta dei Cimiteri sono affidate al necroforo fossore per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriali in genere ed al Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

2.Il custode del Cimitero, come tale, è incaricato della esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza e la conservazione dei Cimiteri. Custodisce la chiave del cancello dei Cimiteri e quella dei diversi locali annessi.

3.Il necroforo fossore deve inoltre:

a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità giudiziaria e sanitaria;
b) segnalare i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private o fosse comuni;
c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
e) curare la pulizia dei locali ed in generale di tutto il Cimitero;
f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
h) non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso, con i documenti prescritti;
i) eseguire gli sterri nelle misure prescritte, provvedere alle sepolture delle salme ed al successivo reinterro;
j) provvedere al collocamento delle cassette contenenti i resti mortali e delle urne cinerarie negli appositi loculi;
k) avvertire il Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria;
l) eseguire tempestivamente le disposizioni che nella sfera delle attribuzioni generali e specifiche gli saranno impartite dal Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dagli uffici comunali.

CAPO XVI
TARIFFE

Art. 82
Tariffe

1.Le tariffe dei diritti e delle concessioni cimiteriali previste dal competente organo comunale, sono aggiornate annualmente sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT.

CAPO XVII
NORME TRANSITORIE

Art. 83
Tombe di famiglia

1.Gli assegnatari delle tombe di famiglia attualmente esistenti, per consentire al Comune di conoscere gli aventi diritto alla sepoltura, dovranno segnalare la esatta intestazione della tomba e sottoscrivere apposito atto di concessione per la durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2.La mancata sottoscrizione dell'atto di cui sopra darà diritto alla amministrazione del Comune di procedere alla revoca della concessione in essere e la tomba ritorna in libera disponibilità al Comune ed il concessionario non ha il diritto ad alcun rimborso.
3.Anche i concessionari delle tombe di famiglia esistenti devono corrispondere il diritto di cui all'art. 82.

Art. 84
Funzioni di igiene e sanità

1.Le competenze attribuite nel presente Regolamento in materia di igiene e sanità pubblica sono in carico all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed in specifico al Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica.